me sembra, che gli ascendenti chiamati nell'ipotesi prevista nella lettera *b* dell'articolo 5, debbano nella ripartizione dell'indennità succedere in parti uguali, qualunque sia il loro grado.

Presidente. L'onorevole Gavazzi propone il seguente emendamento:

« *Sostituire al paragrafo 5°*:

5° Nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai onde essere convertita in pensioni da devolversi nel modo seguente:

a) Se il defunto lascia discendenti od ascendenti viventi a suo carico, una pensione vitalizia a favore degli ascendenti ed un assegno annuo ai discendenti fino a che abbiano raggiunto il 18° anno di età;

b) Qualora sopravviva il coniuge con ascendenti o discendenti viventi a carico del defunto, una pensione vitalizia eguale a quella assegnata a ciascuno dei detti ascendenti e discendenti;

c) Qualora sopravviva il coniuge senza ascendenti o discendenti viventi a carico del defunto, una pensione vitalizia.

« Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e cesserà ogni assegno quando il coniuge superstite sia passato ad altre nozze.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, l'indennità è devoluta alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai allo scopo di integrare le pensioni e gli assegni di cui sopra. »

L'onorevole Di Stefano invece propone quest'altro emendamento:

« *Al n. 5:*

5° Nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui ed *ove l'assicurato non abbia designato a chi debba essere pagata*, sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) Se il defunto lascia figli legittimi o naturali o *loro* discendenti, l'indennità è ad essi devoluta in parti uguali senza distinzione di gradi;

b) Se il defunto non lascia discendenti designati nella lettera *a*) ma i genitori, l'indennità è divisa fra essi in parti uguali. Se coi discendenti designati nella lettera *a*) concorrono i genitori del defunto che erano a suo carico, la indennità sarà attribuita per tre quarti ai discendenti e per un quarto agli ascendenti;

c) Se il defunto non lascia discendenti nè i genitori, ma fratelli e sorelle, la indennità sarà devoluta a costoro in parti uguali; se concorrano i genitori coi fratelli e le sorelle, la indennità sarà devoluta metà ai genitori e metà ai fratelli ed alle sorelle;

d) Qualora sopravviva il coniuge e concorra coi discendenti designati alla lettera *a*) in numero non maggiore di tre, è devoluto al coniuge un terzo dell'indennità; se i discendenti sono in numero maggiore di tre, è devoluto al coniuge un quarto della indennità.

« Ove il coniuge sopravvivente concorra coi genitori, ovvero con fratelli e sorelle del defunto, è devoluta al coniuge metà dell'indennità e metà è assegnata ai genitori ovvero ai fratelli ed alle sorelle.

« Qualora il coniuge sopravvivente concorra coi genitori e con fratelli e sorelle del defunto, la indennità sarà devoluta un terzo al coniuge, un terzo ai genitori, un terzo ai fratelli ed alle sorelle.

« Nessun diritto spetterà al coniuge, ecc. (come nel progetto della Commissione).

« Non esistendo nè discendenti, nè genitori, nè fratelli o sorelle, l'indennità è devoluta al coniuge.

« In mancanza degli aventi diritto segnati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'indennità sarà devoluta al fondo speciale stabilito con l'articolo 26. »

Onorevole Gavazzi, insiste nel suo emendamento?

Gavazzi. Insisto.

Presidente. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Gavazzi ?

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non l'accetta.

Presidente. La Commissione?

Gianolio, *relatore*. Non l'accetta.

Presidente. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Gavazzi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Onorevole Di Stefano, insiste nel suo emendamento?

Di Stefano. Mi permetta che lo svolga.

Presidente. Ma l'ha svolto ieri.

Di Stefano. Ieri ho parlato lungamente dell'articolo ottavo, e non di questo articolo.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.